

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 561 del 10 ottobre 2022

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LA SEDE AZIENDALE DI BERGAMO. AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

il Direttore Generale

Premesso che il contratto in essere avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata presso la sede aziendale di Bergamo scadrà il 26 novembre 2022;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2022, approvate con DGR XI/5619 del 30/11/2021, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui al DPCM del dicembre 2015, aggiornate con DPCM dell'11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni, agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA);
- solo in caso di assenza di convenzioni, o di presenza di condizioni o altri elementi contrattuali non adeguati alle esigenze aziendali, è consentita l'adesione alle convenzioni di CONSIP o lo svolgimento di autonome procedure ai sensi della vigente normativa;
- le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma regionale SINTEL, così come normato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti;

Acquisita dal dott. Roberto Corti, RUP nominato con Determinazione del Direttore Generale n. 98 del 7/03/2022, la proposta di assunzione del presente atto, supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni:

- consultato il Dirigente dell'Area Utenza, risulta attuale la necessità di garantire la continuità del servizio di vigilanza armata in considerazione dell'affluenza degli utenti che accedono agli sportelli aziendali e della occasionale necessità di intervenire per sedare aggressività e minacce;
- il servizio in oggetto risulta inserito nel programma biennale 2022/2023, approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 21/02/2022, inserito con CUI n. S00225430164202100004 per un importo, omnicomprensivo, di € 80.000,00 per la durata di 24 mesi;
- valutati i costi orari dei precedenti incarichi rispetto agli importi e alle tempistiche contrattuali definite nel programma biennale, onde conseguire un risparmio per l'Azienda il RUP ha, inalterato il corrispettivo di programma, rideterminato la durata dell'incarico in 30 mesi, oltre eventuale proroga di 6 mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in luogo dei 24 mesi originariamente previsti;
- ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto 16/01/2018 n. 14, l'intervento così ridefinito verrà inserito nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 in occasione del suo aggiornamento;
- il servizio, che ha per oggetto tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara, presenta il seguente quadro economico:

	Descrizione	importo
A1	Importo del Servizio di Vigilanza armata Sede di Bergamo	€ 55.835,00
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
A - totale costo realizzazione servizio		€ 56.335,00
B1	eventuale proroga ai sensi art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 11.267,00
B5	Iva 22% (su importo servizio)	€ 12.393,70
B – totale importi a disposizione dell’Amministrazione		€ 23.660,70
TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B)		€ 79.995,70

- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA e CONSIP non contemplano convenzioni per il servizio in oggetto;
- essendo mancanti le categorie merceologiche oggetto del servizio è pertanto possibile aderire alle convenzioni di CONSIP o procedere autonomamente, mediante piattaforma SINTEL, all’acquisizione ai sensi della normativa vigente;
- l’entità e la natura del servizio consentono di disporre la procedura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i. nonché dell’art. 11 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori come previsto dalla lettera d) del medesimo art. 11;
- il servizio *de quo* rientra tra quelli di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e pertanto è possibile utilizzare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo;

Richiamati

- gli artt. 5 e 11 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021, quest’ultimo letto in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020;
- l’art. 95, comma 4, che prevede che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che recita “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;
- l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per ogni singolo intervento venga nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
- l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche con L. 29 luglio 2021 n. 108, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 139.000 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui al sopra richiamato art. 30 del Codice;

Acquisiti agli atti i pareri del Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Mariagrazia Maffoni, e dell'Arch. Lino Antonio Saligari, Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare l'indizione della procedura per l'affidamento del servizio di vigilanza per la sede aziendale di Bergamo mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, previa richiesta di offerta ad almeno n. 5 operatori economici scelti a cura del RUP dall'Elenco Fornitori Telematico di SINTEL;
2. di porre a base di gara per un periodo di 30 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o dall'eventuale inizio anticipato, l'importo presunto di € 56.335,00, di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge;
3. di specificare che la procedura sarà svolta utilizzando la Piattaforma Sintel, anche nel rispetto delle Direttive regionali alle ALER;
4. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)



Firmato digitalmente da:
CRETI DIOMIRA CATERINA IDA
Firmato il 10/10/2022 17:51
Seriale Certificato: 1026430
Valido dal 22/12/2021 al 22/12/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA